



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

## REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, ARCHITETTURA, TERRITORIO, AMBIENTE E DI MATEMATICA

emanato con D.R. n. 842 del 31.10.2012

### ART. 1 - AMBITO ed EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica istituito con delibera del CdA n. 248/15214 del 28-2-2012, ai sensi degli artt. 15 e 16 dello Statuto dell'Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. n. 68 del 2.12.2011 e pubblicato sulla G.U. n. 289 del 13.12.2011.

### ART. 2 - FINALITÀ DEL DIPARTIMENTO

1. Il Dipartimento è titolare delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca, a supporto delle attività didattiche e formative erogate dai Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, nonché delle attività rivolte all'esterno ove ad esse correlate o accessorie negli ambiti di propria competenza.

2. Il Dipartimento esercita il potere regolamentare in esecuzione delle norme generali della legge e delle norme emanate dall'Ateneo; in particolare, ha il potere di emanare le norme di dettaglio previste nello Statuto e nei Regolamenti d'Ateneo, di deliberare sulle questioni organizzative e gestionali generali attinenti i corsi di studio che ad esso afferiscono, di assumere decisioni in merito alle iniziative di ricerca.

3. Ferme restando le competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti sovraordinati, il Dipartimento delibera in merito alla definizione della programmazione strategica dell'Ateneo relativamente agli ambiti della ricerca e della didattica di propria competenza.

4. Spetta altresì al Dipartimento istruire e dare attuazione alle proposte della struttura di coordinamento di cui all'Art. 17 dello Statuto, se costituita, relativamente all'attivazione e disattivazione dei corsi di studio. In assenza della struttura di coordinamento, le relative attribuzioni sono esercitate dal Dipartimento.

5. Nel rispetto dei procedimenti adottati dagli organi di governo dell'Ateneo, il Dipartimento:

a) promuove e coordina le attività di ricerca nei settori scientifico-disciplinari afferenti, ferma restando l'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore;

b) organizza le strutture necessarie per tali attività;

c) cura lo svolgimento di attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno dell'Università, a norma del successivo Art. 7;

d) organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, anche in collegamento con analoghe strutture in Italia e all'estero;

- e) attiva e disattiva i corsi di studio, sentito il parere della struttura di coordinamento, se costituita e svolge le funzioni di sua competenza finalizzate alle attività didattiche nei corsi di studio afferenti;
- f) per quanto di sua competenza, delibera in merito all'attivazione di Dottorati di Ricerca relativi alle materie di sua pertinenza, anche in collaborazione o consorzio con altri Dipartimenti, Università o Enti di Ricerca di alta qualificazione, e mette a disposizione le strutture e gli strumenti disponibili per lo svolgimento delle attività connesse; delibera inoltre in merito all'adesione dei Dottorati a Scuole di Dottorato;
- g) per quanto di sua competenza, delibera in merito all'attivazione di Master Universitari relativi alle discipline di sua pertinenza e mette a disposizione le strutture e gli strumenti disponibili per lo svolgimento delle attività connesse;
- h) organizza corsi di formazione finalizzata e permanente;
- i) partecipa, per quanto di competenza, a definire le linee di azione in merito alla valutazione della struttura, della ricerca, dei corsi di studio e dei docenti che ad essa afferiscono secondo le indicazioni dell'ANVUR, del Nucleo di Valutazione interno e della Commissione Paritetica, organizzando il proprio Sistema di assicurazione interna della qualità;
- j) designa i docenti che partecipano alla Commissione Paritetica;
- k) decide in merito alla costituzione della struttura di coordinamento di cui all'Art. 17 dello Statuto;
- l) dà attuazione, per quanto di sua competenza, alle norme del Regolamento d'Ateneo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

### **ART. 3 – SEDE**

1. Il Dipartimento ha sede nei locali ad esso assegnati e dispone di beni mobili affidati, così come risulta dai registri inventariali. I locali e i beni assegnati al Dipartimento devono essere utilizzati esclusivamente per le attività istituzionali dell'Università e per altre attività preventivamente autorizzate dal Direttore su mandato del Consiglio di Dipartimento.
2. L'attività amministrativo-contabile del Dipartimento è svolta attraverso il "Settore Contabilità e Finanza" di Ateneo. La posizione organizzativa di riferimento per il Direttore di Dipartimento è quella di "Responsabile Amministrativo" all'interno del suddetto Settore.

### **ART. 4 - COMPONENTI ED ORGANI DEL DIPARTIMENTO**

1. Del Dipartimento fanno parte i professori di ruolo e i ricercatori, compresi quelli a tempo determinato, che hanno espresso formale opzione di afferenza al Dipartimento stesso, secondo le norme dello Statuto e del Regolamento Generale d'Ateneo.
2. La mobilità interna all'Ateneo del singolo professore e ricercatore di ruolo potrà avvenire con motivata richiesta e con il parere favorevole dei Dipartimenti interessati.
3. Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio, la Giunta, la Commissione Paritetica.
4. Per le proprie finalità istituzionali il Dipartimento può istituire delle Sezioni.

5. Al Dipartimento fanno capo i Laboratori Didattici, i Laboratori di Ricerca ed il Laboratorio Prove Materiali "Pietro Pisa", riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti come Laboratorio Ufficiale ai sensi delle Legge 1086 del 1971.

#### **ART. 5 - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

1. Il Direttore è un professore di ruolo a tempo pieno di prima fascia, eletto secondo le disposizioni dello Statuto, nonché secondo quelle del Regolamento Generale di Ateneo e del presente Regolamento.

2. Il Direttore designa tra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento un Vice Direttore che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Il Direttore può designare altresì, sempre nell'ambito dei professori di ruolo afferenti al Dipartimento, un Coordinatore alla attività didattica ed un Coordinatore alla attività di ricerca.

3. Il Direttore può affidare specifiche Deleghe a professori o ricercatori del Dipartimento. Essi potranno rappresentare il Dipartimento nelle Commissioni e Consulte istituite dall'Ateneo.

4. Il Direttore:

a) ha la rappresentanza del Dipartimento,

b) convoca, presiede il Consiglio e la Giunta, stabilisce l'Ordine del Giorno e cura l'esecuzione dei rispettivi atti deliberativi;

c) promuove le attività del Dipartimento;

d) vigila sull'osservanza nell'ambito del Dipartimento delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti dell'Università;

e) tiene i rapporti con gli organi accademici;

f) nomina il Direttore del Laboratorio prove materiali "Pietro Pisa" e i Responsabili dei Laboratori didattici e di ricerca;

g) provvede ad altre nomine di competenza del Dipartimento;

h) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti dell'Ateneo e dal presente Regolamento.

5. Nei casi di necessità e urgenza, il Direttore emana decreti di attuazione su materie previste da disciplinari interni che verranno sottoposti a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.

6. Coerentemente con le scadenze previste dal sistema di assicurazione interna della qualità, il Direttore predisporre e presenta annualmente al Consiglio di Dipartimento la relazione sulle attività di ricerca e di didattica. La relazione, previo parere del Consiglio, viene inviata alla Commissione Paritetica secondo le indicazioni e le modalità previste dall'Anvur.

7. Il Direttore resta in carica per 4 anni accademici e non è rieleggibile per più di una volta consecutivamente.

8. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Decano del Dipartimento indice le elezioni del nuovo Direttore. La convocazione del corpo elettorale deve essere recapitata tramite posta elettronica o lettera con un preavviso di almeno sette giorni.

9. Il Direttore viene eletto con scrutinio segreto dai componenti del Consiglio di Dipartimento, tra i professori di ruolo di prima fascia. Se nella prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti, pari al 50% + 1 dei membri del Consiglio aventi diritto, il Decano del Dipartimento dovrà convocare una nuova votazione ad almeno sette giorni di distanza dalla precedente e comunque entro un tempo massimo di 15 giorni. Qualora nella seconda votazione nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, si procede col sistema del ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti nella seconda votazione. Il Decano dovrà quindi convocare la terza votazione ad almeno sette giorni di distanza dalla precedente e comunque entro un tempo massimo di 15 giorni. Nella terza votazione risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti; qualora i due candidati ottengano lo stesso numero di voti, risulterà eletto il più anziano nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più giovane di età.

10. Nell'ipotesi in cui il Direttore rassegni volontariamente le dimissioni dalla carica, egli è tenuto a presentarle al Rettore, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione, fino alla elezione del suo successore. In tal caso il Rettore invita il Decano del Dipartimento a indire nuove elezioni da svolgersi entro due mesi dalla data di presentazione delle dimissioni. Ove risulti impossibile assicurare l'ordinaria amministrazione del Dipartimento da parte del Direttore dimissionario il Rettore assume le iniziative all'uopo necessarie.

11. Il Direttore è consegnatario dei beni mobili assegnati al Dipartimento ed esercita le funzioni previste dal Regolamento d'Ateneo per la sicurezza e per la salute sul luogo di lavoro.

#### **ART. 6 - CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO**

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo responsabile dell'indirizzo scientifico e didattico del Dipartimento. È costituito dai professori e dai ricercatori di ruolo che afferiscono al Dipartimento.

2. Per la trattazione di particolari argomenti il Direttore può invitare, alle riunioni del Consiglio, esperti senza diritto di voto.

#### **ART. 7 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO**

1. Il Consiglio di Dipartimento programma e gestisce le attività del Dipartimento ed esercita le seguenti attribuzioni:

a) approva il Regolamento di Dipartimento e le sue eventuali modifiche per poi sottoporlo al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione definitiva;

b) partecipa, per quanto di sua competenza, alla definizione della programmazione strategica dell'intero Ateneo e concorre alla definizione dei budgets economici annuali e pluriennali relativamente al funzionamento, all'attività di ricerca e didattica;

c) definisce le linee di indirizzo per lo svolgimento delle attività di ricerca del Dipartimento;

d) formula richieste di posti di ruolo di professore e ricercatore sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca e della didattica;

- e) delibera sulle domande di afferenza dei professori e dei ricercatori;
- f) elegge il Direttore di Dipartimento e definisce le materie ed i compiti specifici da delegare ad esso;
- g) elegge la Giunta del Dipartimento;
- h) individua i responsabili scientifici delle attività di ricerca a cui verranno attribuite le funzioni di gestione dei relativi budget economici ;
- i) delibera in merito all'eventuale costituzione o scioglimento di Sezioni;
- j) nell'eventualità che le Sezioni si dotino di un proprio Regolamento, ne approva in via definitiva il testo;
- k) delibera la richiesta di costituzione della struttura di coordinamento di cui all'art. 17 dello Statuto; inoltre, di concerto con gli altri Dipartimenti coinvolti, delibera i termini e le modalità di elezione e designazione degli organi di detta struttura, in conformità alla legge, allo Statuto e al Regolamento Generale d'Ateneo;
- l) approva la stipula di contratti per attività didattica e di ricerca al fine di reclutare docenti, ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca, nonché di contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati, per l'uso di strutture extra-universitarie e per attività di ricerca e consulenza in conformità alle norme previste dal Regolamento di Contabilità;
- m) delibera in merito all'attivazione dei "Centri di studio", di "laboratori Didattici" e di "Laboratori di ricerca", anche in comune con gli altri Dipartimenti dell'Ateneo o di altra Università italiana o straniera e con il CNR o con altre istituzioni scientifiche;
- n) per le finalità di cui al precedente punto, predispone i necessari strumenti organizzativi e promuove eventuali convenzioni tra l'Università e gli Enti interessati;
- o) delibera in merito alla partecipazione a cicli di dottorato di ricerca nonché l'adesione o l'istituzione di Master di primo e secondo livello, di Scuole di Dottorato e di Scuole di Specializzazione;
- p) delibera in merito all'attivazione di corsi di formazione finalizzata e permanente;
- q) delibera in merito alla costituzione del Sistema di assicurazione interna della qualità, anche formando i Presidi della Qualità relativamente all'attività didattica e di ricerca di cui al successivo Art. 9.

#### **ART. 8 - GIUNTA DEL DIPARTIMENTO**

1. La Giunta del Dipartimento, è costituita dal Direttore, da due docenti di prima fascia, due di seconda fascia e due ricercatori, eletti dalle rispettive componenti in seno al Consiglio. Per la trattazione di particolari argomenti, il Direttore può invitare il Vicedirettore, i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, i Coordinatori alla attività di ricerca ed alla attività didattica ed esperti a partecipare alla riunione della Giunta, senza diritto di voto.

2. La Giunta del Dipartimento ha compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento e coadiuva il Direttore nella esecuzione dei compiti demandati a quest'ultimo, inoltre delibera in via definitiva sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.

#### **Art. 9 – ASSICURAZIONE DELLA QUALITA'**

1. Il Dipartimento adotta un Sistema di assicurazione interna della qualità, ovvero svolge attività di autovalutazione periodica della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di didattica e di ricerca nel rispetto delle indicazioni e delle modalità previste dall'Anvur e dal Nucleo di Valutazione, anche tramite i Presidi di Qualità.
2. I Presidi della Qualità danno attuazione a quanto richiesto dall'Anvur, dal Nucleo di Valutazione e dalla Commissione Paritetica in merito all'assicurazione di qualità per la didattica e la ricerca, coerentemente con le strategie definite dal Dipartimento. Ogni Presidio della Qualità predispose una relazione secondo le indicazioni dell'Anvur e del Nucleo di Valutazione. Il Dipartimento può individuare un Presidio per l'attività didattica e uno per l'attività di ricerca.
3. Il Presidio della Qualità della Didattica è coordinato dal Direttore o da un suo delegato (Coordinatore della attività Didattica) ed è composto dai Referenti della Qualità dei Consigli dei Corsi di Studio facenti capo al Dipartimento.
4. Il Presidio della Qualità della Ricerca è coordinato dal Direttore o da un suo delegato (Coordinatore della attività di Ricerca) ed è composto da un rappresentante per ogni macroarea di ricerca presente nel Dipartimento.

#### **Art. 10 – COMMISSIONE PARITETICA**

1. La Commissione Paritetica di Dipartimento è composta da docenti, ricercatori e studenti, in rappresentanza di tutte le sue componenti, così come previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.
2. La Commissione Paritetica valuta periodicamente i risultati dell'apprendimento degli studenti in termini di soddisfazione, di sviluppo personale e professionale, anche in rapporto alle prospettive occupazionali e alle esigenze del mondo economico e produttivo.
3. Sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi di valutazione forniti dai Presidi della Qualità, per tramite del Consiglio di Dipartimento, la Commissione Paritetica formula periodicamente proposte ai fini del miglioramento della qualità e dell'efficacia della didattica erogata dal Dipartimento.
4. La Commissione Paritetica predispose una relazione annuale e informa periodicamente il Nucleo di Valutazione dei risultati della propria attività, nel rispetto delle indicazioni e delle modalità previste dall'Anvur.
5. La componente studentesca in Commissione rimane in carica un biennio mentre i docenti e i ricercatori rimangono in carica un quadriennio.
6. Alla Commissione Paritetica si applica il regime delle incompatibilità e ineleggibilità previsti dalla legge e dallo Statuto. In particolare non possono far parte della Commissione il Direttore del Dipartimento, i docenti e ricercatori a tempo determinato, nonché quelli il cui periodo di permanenza in servizio è inferiore alla durata del mandato.
7. Il Consiglio di Dipartimento designa i componenti docenti e ricercatori nella Commissione scegliendo in una rosa di 10 nominativi proposti dalla Giunta o dal Direttore, tenendo conto della rappresentatività in ambito didattico per le aree disciplinari. La designazione deve avvenire almeno 30 giorni prima della scadenza della Commissione in carica.

8. La Commissione Paritetica elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Coordinatore della Commissione fra i professori di ruolo.

9. Il Coordinatore della Commissione può invitare il Direttore del Dipartimento, i Presidenti dei Consigli di Corso di Studi afferenti al Dipartimento, nonché esperti interni ed esterni all'Ateneo, a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto.

10. Qualora uno dei membri della Commissione decadesse dalla carica, verrà sostituito attraverso una nuova designazione del Consiglio di Dipartimento.

### **ART. 11 - SEZIONI DEL DIPARTIMENTO**

1. Le Sezioni sono istituite con delibera del Consiglio di Dipartimento su proposta di almeno 15 professori e ricercatori di ruolo, motivata da necessità logistico-gestionali e/o per affinità scientifiche.

2. A ciascuna sezione afferiscono non meno di 15 fra professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato. Ogni docente (professore o ricercatore) può afferire ad una sola Sezione. Nel caso in cui il numero degli afferenti alla sezione scenda sotto il limite sopra indicato il Consiglio di Dipartimento può deliberare la chiusura della sezione.

3. Ciascuna Sezione può dotarsi di uno specifico Regolamento interno, approvato con delibera del Consiglio di Dipartimento.

4. L'organizzazione interna è curata da un Coordinatore di Sezione, eletto dai membri della stessa tra i professori di ruolo di prima fascia ad essa afferenti, per un mandato di un quadriennio.

5. Qualora alla Sezione non afferisca un professore di ruolo di I fascia, la funzione di Coordinatore di Sezione è assunta da un professore di II fascia, designato con le modalità previste dal comma precedente.

6. Il Coordinatore di Sezione svolge, di norma, le seguenti funzioni:

a) è l'agente consegnatario dei beni mobili in carico alla Sezione;

b) è responsabile, per quanto di competenza, all'applicazione delle norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori nell'ambiente di lavoro;

c) svolge ogni altra funzione attribuitagli dal Direttore o dagli Organi collegiali.

### **ART. 12 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI**

1. Gli organi del Dipartimento sono convocati mediante comunicazione scritta o per posta elettronica, indicante giorno, ora, luogo e ordine del giorno, secondo le disposizioni del Regolamento Generale.

2. La riunione è valida se interviene la maggioranza degli aventi diritto; si considerano presenti i componenti che abbiano giustificato la loro assenza.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, ove non altrimenti disposto.

4. Il verbale della seduta del Consiglio è redatto dal professore di ruolo di prima fascia di nomina più recente o da un delegato del Direttore. Il verbale della seduta della Giunta è redatto da uno dei componenti delegato dal Direttore.

5. Le deliberazioni assunte dagli organi del Dipartimento sono pubbliche, mentre le relative attività istruttorie di preparazione e di elaborazione hanno carattere di riservatezza. La pubblicità è garantita mediante affissione degli atti in apposita bacheca del Dipartimento e/o in sezione apposita del sito di Dipartimento.

### **ART. 13 – ELEZIONI**

1. Tutte le operazioni di voto per le elezioni interne al Dipartimento, sono svolte da una Commissione elettorale di tre membri scelti dal Consiglio di Dipartimento tra i componenti del Consiglio, che detterà le modalità per lo svolgimento in coerenza con il Regolamento elettorale di Ateneo.

2. La componente studentesca della Commissione Paritetica è eletta almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato. Le elezioni sono convocate dal Direttore di Dipartimento.

3. In caso di dimissioni, decadenza di un eletto, o di assenza od impedimenti, che si prolunghino oltre 6 mesi, saranno espletate elezioni parziali per la categoria interessata.

4. I membri subentrati completano il mandato in corso.

### **ART. 14 - CORSI DI STUDIO**

1. Il Consiglio di Dipartimento delibera circa l'attivazione e disattivazione dei CdS, sentito il parere della struttura di coordinamento, se costituita, e svolge le funzioni di sua competenza finalizzate alle attività didattiche nei corsi di studio afferenti.

### **ART. 15 - DOTTORATI DI RICERCA E SCUOLE DI DOTTORATO**

1. Il Dipartimento fornisce attività di supporto tecnico-amministrativo a tutti i corsi di Dottorato che ad esso afferiscono.

2. Il Dipartimento svolge tutti i ruoli e le funzioni ad esso riconosciute dal Regolamento di Dottorato di Ateneo in merito ai Corsi di Dottorato e alle Scuole di Dottorato.

### **ART. 16 - CENTRI DI STUDIO E DI RICERCA**

1. Sono parte integrante del Dipartimento i Centri di Studio e di Ricerca ivi costituiti.